

**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

IL Giudice dr. Ottavio Sferlazza,

Letti gli atti del procedimento penale n. 1877/07 RGNR – 521/08
R.GIP a carico di ignoti in ordine ai delitti di cui agli artt. 368, 371 bis,
372, 326 e 595 c.p., in danno di Contrada Bruno;

Premesso che in data 14/2/2008 il P.M. depositava richiesta di
archiviazione;

che a seguito di opposizione da parte del denunciante veniva fissata
l'udienza camerale prevista dall'art. 409, comma 2 c.p.p. in esito alla quale
questo giudice, previa acquisizione delle dichiarazioni rese dall'opponente
al magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere in data 7/4/2008,
con ordinanza del 5 maggio 2008 disponeva ulteriori indagini;

che in data 10 settembre 2008 il P.M. reiterava la richiesta di
archiviazione avverso la quale la parte offesa proponeva ulteriore
opposizione con indicazione di ulteriori indagini;

che all'udienza camerale del 26/11/2008, l'opponente rendeva
dettagliate dichiarazioni spontanee, reiterando sostanzialmente quelle già
raccolte dal magistrato di sorveglianza;

Sentiti il P.M. ed il difensore della parte offesa opponente;

Vista la produzione difensiva;

Sciogliendo la riserva assunta in detta udienza ;

OSSERVA

Va preliminarmente rilevato che nella proposta opposizione difettano quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art.410, primo comma c.p.p. consistenti nell'indicazione "dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova".

L'opposizione, infatti, deve contenere un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella del P.M., oltre che concreta e specifica.

La S.C. ha precisato che "l'investigazione è suppletiva quando si pone rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del P.M. in rapporto di strumentalità dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l'idoneità della investigazione proposta ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M. I requisiti della concretezza e specificità sono dati dalla indicazione dei mezzi di prova."(cfr. Cass. pen. sez.VI, 7/1/1997, n.3680, Manenti).

Nel caso di specie, infatti, l'opponente si è limitato a richiedere :

- l'esame dei collaboratori di giustizia Mutolo Gaspare ed Elmo Francesco nonché degli ufficiali dei carabinieri Canale, Del Sole e Sinico;
- l'espletamento di "attività di indagine in merito alla recente novità dell'iscrizione nel registro degli indagati del Ten.Col. dei carabinieri Arcangioli Giovanni per riscontrare quanto denunciato dal Contrada";

Nel merito si osserva quanto segue.

Il presente procedimento trae origine da un esposto-denuncia del dr. Bruno Contrada in cui l'ex funzionario della polizia di Stato e del SISDE, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua lunga vicenda giudiziaria - conclusasi con la condanna definitiva per il delitto di



concorso esterno in associazione mafiosa, sulla scorta di un quadro probatorio fondato essenzialmente sulle convergenti dichiarazioni accusatorie rese da numerosi collaboratori di giustizia nonché da appartenenti alle forze dell'ordine - prospettava la sussistenza a carico di vari soggetti di condotte diffamatorie e calunniose tenute ai suoi danni al fine di screditarlo e di farlo apparire come soggetto al servizio di "cosa nostra" e ne chiedeva la punizione.

Esigenze di chiarezza ricostruttiva della complessa vicenda impongono preliminarmente di enucleare, schematicamente, dalle doglianze dell'opponente, i tre fondamentali profili in cui si articola la prospettata esistenza di un disegno diffamatorio e calunnioso in suo danno :

1) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Mutolo Gaspare, dal Ten. Carmelo Canale, dal Cap. Umberto Sinico e da Francesco Elmo in ordine alla sua presenza sul luogo della strage di via D'Amelio subito dopo l'esplosione, nonché le dichiarazioni rese dal predetto Canale e dal Mutolo in ordine ad un presunto incontro tra lo stesso Contrada e il dr. Paolo Borsellino in data 17 luglio 1992 (o il giorno seguente) e cioè due giorni prima della sua uccisione;

2) le affermazioni fatte dal dr. Luca Guido Tescaroli nel corso della requisitoria dinanzi la Corte D'Assise di Caltanissetta nel processo per il fallito attentato dell'Addaura ai danni del dr. Giovanni Falcone, relative ad una presunta regia occulta, attribuibile allo stesso Contrada, che avrebbe legato quest'attentato alle due stragi di Capaci e Via D'Amelio (argomentazioni poi riportate nel libro "perché fu ucciso Giovanni Falcone" scritto dal predetto dr. Tescaroli);

3) le dichiarazioni rese da Pulci Calogero e Giuga Giuseppe, appartenenti alla famiglia mafiosa di Sommatino, in ordine alla

vicinanza del Contrada ad ambienti mafiosi nisseni – presunti incontri con Piddu Madonna - e palermitani.

Nel ripercorrere le tre vicende l'esponente ha svolto articolate argomentazioni a sostegno della prospettata falsità di dette propalazioni accusatorie, deducendo che la fondatezza del proprio assunto sarebbe suffragata da alcuni provvedimenti giudiziari, allegati al presente procedimento, fra i quali, in primo luogo, il decreto di archiviazione emesso da questo ufficio in ordine alla supposta presenza del Contrada in via D'Amelio subito dopo l'esplosione.

Tanto premesso, osserva il giudicante che la argomentazioni addotte dal requirente a sostegno della reiterata richiesta di archiviazione meritano di essere condivise, e ciò a prescindere dal rilievo che le fattispecie astratte alle quali sarebbero in ipotesi riconducibili le condotte denunciate, con riferimento alle circostanze sub 1), sarebbero coperte dalla causa estintiva della prescrizione, atteso che le dichiarazioni asseritamente diffamatorie e caluniose rese dai soggetti indicati dal Contrada – in particolare dal Mutolo, da Del Sole, dal Sinico, da Elmo e dal Canale – risalgono agli anni immediatamente successivi alle stragi del 1992 .

Appare opportuno ricordare che, a stretto rigore, nella attuale fase procedimentale, in presenza di una causa di estinzione del reato, nel caso di specie a seguito di intervenuta prescrizione, il giudice non ha il dovere di motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all'indagato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto tale norma non è applicabile alla fase delle indagini preliminari.(cfr.Cass. Sez.VI, 26/1/2005, n.45001).

Tuttavia, la complessità della vicenda e la delicatezza della stessa impongono di svolgere alcune, sia pur brevi, considerazioni di merito.

Va in primo luogo rilevato che i fatti oggetto dell'esposto-denuncia sono già stati sottoposti al vaglio di questo ufficio che, in tempi diversi,



ha delibato, con decreti di archiviazione, la fondatezza delle accuse nei confronti dei principali accusatori del Contrada.

In particolare, nell'ambito del procedimento n.102/98 RG.NR nel corso del quale, a seguito di richiesta di archiviazione in data 11/5/2000 e opposizione della persona offesa del 5/6/2000, il procedimento venne archiviato con decreto in data 11 agosto 2000, di cui questo giudice ha disposto l'acquisizione con la citata ordinanza in data 5/5/2008 in esito all'udienza del 30/4//2008.

Tale ultimo procedimento venne instaurato a seguito di denuncia-querela sporta dal Contrada nei confronti di Mutolo Gaspare, Elmo Francesco, Canale Carmelo e Sinico Umberto, i quali avevano sostenuto di avere avuto notizia di un incontro avvenuto tra il dr. Borsellino ed il dr. Contrada pochi giorni prima della strage di via D'Amelio, come pure della presenza del Contrada sul luogo dell'attentato immediatamente dopo l'esplosione.

Le indagini allora non consentirono di stabilire con assoluta certezza quale delle contrapposte versioni, circa il presunto incontro nel luglio 1992 tra il dr. Borsellino, il capo della polizia dell'epoca, prefetto Parisi ed il Contrada fosse vera.

Ed invero, seppure suscitino qualche perplessità le ragioni addotte dal Mutolo per giustificare la tardività con la quale per la prima volta al dibattimento per la strage di Capaci aveva fornito alcune precisazioni, riferendo che in realtà egli aveva parlato al dr. Falcone della collusione del dr. Signorino e del Contrada con esponenti della mafia nel dicembre 1991, nonché del fatto di averne parlato con il dr. Borsellino nel corso del suo primo interrogatorio (mentre nel processo a carico del Contrada aveva affermato di avere riferito al dr. Borsellino di quegli inquietanti rapporti nell'ultimo interrogatorio precedente la strage di via D'Amelio vale a dire quello del 17 luglio 1992), tuttavia non è affatto inverosimile,




anzi appare plausibile, che il Mutolo abbia cercato un rapporto preferenziale con il dr. Borsellino e che con lo stesso abbia intrattenuto conversazioni riservate dichiarandosi indisponibile a verbalizzarle per timore di gravi conseguenze.

Così come peraltro non è inverosimile che il dr. Borsellino abbia comunicato al Mutolo di essersi recato al ministero e di avere incontrato il dr. Contrada, avuto riguardo al fatto che il dr. Aliquò, presente all'interrogatorio del 1° luglio 1992, ha confermato di essersi recato al Viminale a salutare il capo della polizia Parisi e che durante l'attesa in anticamera il dr. Borsellino si sera allontanato, nonché al fatto che durante l'interrogatorio si era in qualche occasione allontanato dalla stanza in cui si svolgeva lasciando il collega Borsellino da solo con il Mutolo.

Va inoltre rilevato che la complessa vicenda relativa all'incontro tra il Borsellino ed il Contrada al Viminale in occasione di quella visita che determinò una sospensione dell'interrogatorio del Mutolo, ripreso dopo circa una ora e mezza, sebbene connotata da punti e profili non sufficientemente chiariti, tuttavia ha trovato una conferma nel fatto che diverse fonti probatorie - oltre al Mutolo ed al Canale - consentono di ritenere che il dr. Borsellino abbia riferito a diverse persone di quell'incontro con il Contrada, e tra questi per esempio il magistrato Pietro Maria Vaccara che riferì di appreso proprio dal dr. Borsellino di un incontro inatteso e casuale all'uscita dall'ufficio del capo della polizia Parisi.

Anche in relazione alla ipotizzata presenza del Contrada sul luogo della strage, subito dopo l'eccidio di via D'Amelio, le indagini effettuate non consentirono di acquisire elementi idonei a sostenere che le dichiarazioni accusatorie fossero state sorrette dal dolo di calunnia, tanto più che le dichiarazioni del maggiore Sinico furono pienamente



confermate da colui che era stato indicato dal predetto ufficiale, quale propria fonte qualificata di conoscenza dei fatti, vale a dire il Cap. Del Sole (cfr. decr. arch. n.102/98 dell'11/8/2000), né che si inserissero in un disegno strategico riconducibile ad un vero e proprio complotto nel quale bisognerebbe ipotizzare un improbabile previo concerto tra appartenenti alle istituzioni e collaboratori di giustizia.


Questo giudice, con la citata ordinanza, ha disposto altresì accertarsi l'esito - acquisendo il relativo provvedimento definitivo - del procedimento seguito alla riapertura delle indagini relative al procedimento (382/95 RG NR -568/95 RG.GIP) definito con decreto di archiviazione in data 7/3/1995 in atti.

E' stata acquisito agli atti il decreto di archiviazione in data 8/1/2002 emesso da questo ufficio nel procedimento n. 1220/96 RG.NR - n.887/97 RG.GIP a carico del Contrada in ordine all'imputazione di concorso in strage, riaperto a seguito di provvedimento autorizzativo del GIP in data 12/6/1996.

Sebbene in quel procedimento fossero stati acquisiti gravi elementi in ordine alla circostanza che Mutolo riferì al dr. Borsellino di poter parlare di Contrada pur sottraendosi alla verbalizzazione, circostanza che turbò molto il dr. Borsellino tanto da indurlo a confidare la notizia a diversi collaboratori e colleghi, tuttavia non furono acquisiti elementi univoci circa il fatto che Contrada avesse conosciuto le dichiarazioni di Mutolo sul suo conto in epoca antecedente alla strage.

In quella sede emerse, inoltre, che diverse fonti probatorie deponevano per l'effettivo incontro di Borsellino con Contrada al Viminale, verificatosi subito dopo tali dichiarazioni e che inquietò molto il magistrato per ragioni non del tutto chiare.

Anche l'asserita presenza non istituzionale del Contrada subito dopo la strage in via D'Amelio non fu riscontrata ed anzi furono acquisiti



elementi di segno contrario atteso che il Contrada fornì comunque indicazioni ben precise in ordine ai suoi spostamenti il giorno della strage sostenendo di essere giunto in via D'Amelio intorno alle ore 22,00-22,30.

Anche allora, comunque il quadro probatorio acquisito, connotato da una indubbia contraddittorietà e incompletezza, non fornì elementi che deponessero per la calunniosità delle dichiarazioni delle fonti propalatorie che, nel riferire inquietanti fatti e comportamenti del Contrada, in qualche modo si prestavano a fondare l'ipotesi di un suo possibile coinvolgimento nella strage.

In altri termini, ciò che rileva ai fini del presente procedimento è che sebbene, da una parte, il possibile incontro tra il dr. Borsellino ed il Contrada al Viminale nonché la riferita presenza di quest'ultimo in via D'Amelio non abbiano consentito di suffragare l'ipotesi di una conoscenza da parte del Contrada delle dichiarazioni del Mutolo sul suo conto in epoca antecedente alla strage né quella di un interesse autonomo e concorrente del Contrada alla eliminazione del dr. Borsellino, tuttavia, dall'altra, i profili di ambiguità e contraddittorietà che sembrano connotare le indicazioni probatorie relative ai due episodi non appaiono sufficienti a fondare l'ipotesi della calunnia e del relativo elemento psicologico richiesto per la configurabilità della fattispecie .

Per quanto riguarda i fatti attribuibili al dr. Tescaroli è appena il caso di accennare che si tratta di condotta commessa durante la sua permanenza in servizio presso la Procura di Caltanissetta e pertanto sottratta alla competenza funzionale di questo distretto ex art. 11 comma 1 e 3 c.p.p. e pertanto gli atti sono stati già trasmessi all'Ufficio di Procura competente.

Le accuse mosse dal Contrada nei confronti del Pulci e del Giuga, infine, come pacificamente ammesso dall'esponente, sono già al vaglio

dell'A.G. di Catania nell'ambito del procedimento per calunnia a carico dei due accusati.

Ciò stante, appare evidente, come anticipato in premessa, che le indagini indicate dall'opponente si rivelano chiaramente superflue e del tutto inconferenti, atteso che non è stato neppure indicato su quali specifiche circostanze dovrebbe vertere l'esame delle persone indicate, le quali hanno già reso dichiarazioni allegate allo stesso esposto che hanno costituito oggetto di specifica delibazione nel corso dei procedimenti conclusi con i decreti di archiviazione.

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, infatti, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell'atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano "ictu oculi" irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero. (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 21/11/2003, n. 1367)

Nel caso di specie, appare evidente che gli accertamenti di cui al punto 1), sopra precisati, sono del tutto irrilevanti.

Ma ciò che appare decisivo, sotto il profilo della evidente irrilevanza e non pertinenza, è il rilievo che in relazione al coinvolgimento del ten. Col Arcangioli nella scomparsa della agenda rossa del dr. Borsellino, tale ultima vicenda processuale, anche dal punto di vista logico probatorio, non pare possa fornire alcun contributo di chiarezza in relazione ai fatti oggetto delle imputazioni nel presente procedimento, né la difesa ne ha prospettato possibili profili di rilevanza e connessione probatoria dotata di decisività.



Va in primo luogo rilevato che il predetto ufficiale è stato prosciolto dal GUP presso questo ufficio per non aver commesso il fatto e che il ricorso per cassazione della Procura della Repubblica è stato recentemente dichiarato inammissibile, anche se non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza.

Ma deve altresì osservarsi che il pur inquietante scenario investigativo che la presenza di quell'ufficiale in via D'Amelio ed il suo provato "contatto" con la borsa del magistrato ucciso - all'interno della quale molteplici elementi depongono per la presenza di una agenda rossa mai più ritrovata - consentivano di aprire, non sarebbe tuttavia sufficiente ad inferire dall'ipotetico coinvolgimento di quell'ufficiale nella scomparsa dell'agenda rossa ulteriori elementi di prova a sostegno della prospettata calunniosità delle accuse mosse al Contrada, peraltro rilevatesi non riscontrate nei procedimenti citati, avendo quest'ultimo, soprattutto in relazione alla presenza in via D'Amelio, fornito elementi di riscontro alla ricostruzione dei suoi spostamenti il giorno della strage.

Va comunque osservato che la maliziosa prospettazione di un suo possibile coinvolgimento nella sparizione di quell'agenda, ravvisabile in relazione alla riferita presenza del Contrada in Via D'Amelio, anche se astrattamente riconducibile alla fattispecie di calunnia, sarebbe coperta da prescrizione.

Resta da dire che in relazione alla riferita presenza del Contrada in via D'Amelio, certamente le dichiarazioni rese da Elmo Francesco, così come puntualmente ricostruite nel decreto di archiviazione in data 8/1/2002, acquisito agli atti con la citata ordinanza, sono quelle che presentano i più significativi profili di dubbia attendibilità, atteso il suo comportamento non lineare nella sua vicenda collaborativa in relazione anche alle informazioni riguardanti la presenza del predetto funzionario in via D'Amelio subito dopo la strage.



Sul punto tuttavia va osservato che la fattispecie di calunnia ipotizzata a suo carico sarebbe comunque coperta da prescrizione atteso che le sue dichiarazioni risalgono agli anni 1996-1997.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, rilevata l'inammissibilità della opposizione proposta dalla parte offesa per le ragioni sopra specificate, va disposta l'archiviazione degli atti.

P.Q.M.


Visto l'art.409 c.p.p.;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Caltanissetta, 23 marzo 2009

Il Presidente di sezione
dr. Ottavio Stetlizza



Depositato il 25/03/2009
Al Consiglio G.
Moespina